



Comune di San Colombano Certenoli

Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

“CANONE UNICO”

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11-03-2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone	7
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	8
Articolo 5 - Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	10
Articolo 6 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7 - Tipi di occupazione	11
Articolo 8 - Occupazioni occasionali.....	12
Articolo 9 - Occupazioni d’urgenza.....	12
Articolo 10 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione	13
Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro	15
Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta	17
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	18
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione	18
Articolo 15 - Occupazioni abusive	19
Articolo 16 - Esenzioni	20
Articolo 17 - Disposizioni generali.....	21
Articolo 18 - Passi carrabili e accessi a raso.....	21
Articolo 19 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	22
Articolo 20 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	22
Articolo 21 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	23
Articolo 22 - Pubblici Esercizi.....	24
Articolo 23 - Attività Edile	24
Articolo 24 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti	24
Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale	24
Articolo 26 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	25
Articolo 27 - Occupazione con elementi di arredo	25
Articolo 28 - Esposizione merci fuori negozio	25
Articolo 29 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	26
Articolo 30 - Occupazioni per traslochi.....	26
Articolo 31 - Serbatoi	26
TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	27
Articolo 32 - Istanze per i messaggi pubblicitari	27

Articolo 33 - Tipologie di impianti pubblicitari	28
Articolo 34 - Tipologie di autorizzazione all'esposizione	30
Articolo 35 - Esposizioni pubblicitarie occasionali	30
Articolo 36 - Autorizzazione delle esposizioni pubblicitarie occasionali	30
Articolo 37 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione	31
Articolo 38 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	33
Articolo 39 - Rinnovo, proroga e disdetta	34
Articolo 40 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	34
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	35
Articolo 42 - Rimozione della pubblicità.....	35
Articolo 43 - Esposizioni pubblicitarie abusive.....	36
Articolo 44 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti	36
TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	37
Articolo 45 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	37
Articolo 46 - Pubblicità realizzata su veicoli	37
Articolo 47 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati	37
Articolo 48 - Freccie direzionali – Pre-insegne	38
Articolo 49 - Locandine	38
Articolo 50 - Striscioni e gonfaloni	38
Articolo 51 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	38
TITOLO VI – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	40
Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	40
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie... 40	
Articolo 54 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	41
Articolo 55 - Determinazione delle tariffe annuali	42
Articolo 56 - Determinazione delle tariffe giornaliere	42
Articolo 57 - Tariffe dedicate	43
Articolo 58 - Determinazione del canone	43
Articolo 59 - Fattispecie non assoggettate al canone.....	44
Articolo 60 - Riduzioni del canone	45
Articolo 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	46
TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI	47
Articolo 62 - Comunicazioni istituzionali	47
Articolo 63 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	47
Articolo 64 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	47
Articolo 65 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	48
Articolo 66 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	48

Articolo 67 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	48
Articolo 68 - Determinazione del canone per le Pubbliche Affissioni	49
TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	50
Articolo 69 - Modalità e termini per il pagamento del canone in fase di rilascio della concessione ...	50
Articolo 70 - Accertamenti - Recupero canone	51
Articolo 71 - Riscossione coattiva	52
Articolo 72 - Deroche all'attività di recupero.....	52
Articolo 73 - Sanzioni e indennità	52
Articolo 74 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	54
Articolo 75 - Autotutela	55
Articolo 76 - Rimborsi	55
Articolo 77 - Regime transitorio	55
Articolo 78 - Disposizioni finali	55
Articolo 79 - Allegati	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di San Colombano Certenoli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi, in vigore nel Comune fino al 31.12.2020:

- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA),
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti di settore relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia d' imposta comunale sulla pubblicità e di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a); l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, anche mediante condutture e impianti.
- b) concessione: atto amministrativo che attribuisce al titolare la facoltà di occupazione delle aree o degli spazi come definiti dal successivo art. 3 comma 1 lett. a) e comporta per la collettività il ridotto godimento di tali aree o spazi;
- c) autorizzazione: atto amministrativo che abilita il titolare alla diffusione, all'installazione o all'esposizione di forme pubblicitarie, come definite al successivo art. 3, comma 1, lett. b), mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività; i messaggi informativi senza fini di lucro, fatte salve le fattispecie indicate dall'articolo 60 comma 1 lettera i) del presente Regolamento.

d) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c) o dall'occupante senza titolo;

e) tariffa: rappresenta la base per la determinazione quantitativa del canone.

f) gestore: soggetto affidatario della gestione del canone unico indicato nel presente regolamento e delle relative attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva;

Il canone non viene applicato alle occupazioni o le esposizioni pubblicitarie rientranti nella fascia di rispetto delle Strade Provinciali, anche se situate all'interno del centro abitato individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto questo Comune ha, ad oggi, una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, nonché diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale, nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato e le esposizioni pubblicitarie devono essere utilizzati per le finalità e con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione. Il suolo pubblico deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione, il suolo deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi relativi al decoro della città, alla viabilità, alla sicurezza, all'igiene, alla quiete pubblica ed al rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, sono a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso l'uso del suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico o autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'impianto pubblicitario, dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o al soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione avviene restando salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

13. Le maggiorazioni di tariffa del canone, a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono tra loro cumulabili. Restano salve eventuali maggiorazioni previste dalla legge e non riportate dal presente regolamento, il quale si intende corrispondentemente integrato da dette previsioni di fonte primaria.

14. Le riduzioni di tariffa del canone previste dal presente regolamento non sono cumulabili tra loro. Restano salve eventuali riduzioni previste dalla legge e non riportate dal presente regolamento, il quale si intende corrispondentemente integrato da dette previsioni di fonte primaria.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni pubblici o privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno o all'interno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i previsti casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività,

Rientrano nel presupposto di applicazione del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata anche se priva di finalità di lucro, nonché eventuali messaggi riconducibili ad attività prive di scopo di lucro, salve le fattispecie indicate dall'articolo 60 comma 1 lettera i) del presente Regolamento.

2. In caso di sussistenza sullo stesso cespite dei presupposti per l'applicazione sia del canone dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, di cui alla lettera sub a), sia per l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, di cui alla lettera sub b), fermo restando che l'istanza dovrà contenere l'espressa indicazione di entrambe le fattispecie, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi, ~~o altri tipi di autorizzazione~~ per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del presente canone. Tali funzioni possono essere attribuite all'eventuale gestore del canone unico affidatario del servizio.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone unico di cui al presente regolamento, il responsabile della gestione medesima è il gestore il quale subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi di legge allo stesso delegabili. Al gestore del canone unico spetta la rappresentanza, anche processuale, limitatamente all'attività di accertamento e di riscossione coattiva svolta dallo stesso.

Articolo 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari o coobbligati in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune (o al gestore), la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della licenza medesima. In caso di affitto di azienda e di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 13 (Modifica, sospensione e revoca d'ufficio), il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e non pagati e le relative modalità di versamento, ovvero di estinzione del debito.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, del relativo sottosuolo o soprassuolo è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di spazi ed aree sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

4. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

5. La domanda deve essere presentata nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione univoca del soggetto richiedente e del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo, sottosuolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare e la destinazione d'uso. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

6 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, si deve rieseguire la procedura descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione ed in ogni caso dalla documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (planimetria dell'area interessata, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui il richiedente sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La richiesta di integrazione della domanda per mancanza degli elementi di cui al punto precedente, inviata dagli uffici preposti al richiedente, senza che quest'ultimo abbia provveduto alla loro integrazione nel termine indicato nella richiesta stessa, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il

responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento di concessione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio comunale o al soggetto esterno concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche assumono una delle seguenti tipologie:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come comportante la sottrazione per l'intero periodo, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; tali occupazioni possono essere giornaliere, settimanali, mensili e - se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche - possono essere rilasciate per più annualità;

2. Le concessioni permanenti sono normalmente commisurate a anno solare, le frazioni di anno sono computate in dodicesimi;

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute

variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il richiedente o suo delegato ha il diritto al rimborso per quanto già pagato.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq., effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 6 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare al termine ordinario di presentazione delle domande, purché le stesse vengano presentate 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%.

L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per le deroghe, di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede, ove ne ricorra il caso, ad inoltrarla immediatamente ai competenti uffici per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90 e deve esserne data comunicazione al richiedente l'autorizzazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere al rilascio della concessione.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'occupazione, la domanda viene archiviata e l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Il responsabile del procedimento, entro il termine per il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- d) l'occupazione venga realizzata con striscioni o teloni che attraversino strade corsi o piazze.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato del luogo, nonché al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

9. Il richiedente, qualora nel corso dell'istruttoria della domanda non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicare la rinuncia al rilascio del provvedimento richiesto prima che questo venga rilasciato e comunque entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

In tal caso, è dovuta dal richiedente rinunciatario un'indennità pari al 15%, del canone che avrebbe dovuto versare per ottenere la concessione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora la comunicazione di rinuncia pervenga successivamente al rilascio della concessione o comunque oltre la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, nulla è dovuto a titolo di rimborso del canone né a qualsiasi altro titolo al richiedente.

10. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'Ufficio competente procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente (anche tramite l'eventuale competente gestore del canone unico), con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 9.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di spazi pubblici. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

12. Le concessioni sono inviate telematicamente al richiedente o da questi ritirate presso gli sportelli comunali qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

13. La concessione costituisce il titolo il cui possesso è necessario per poter effettuare l'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, la concessione deve essere agli stessi esibita in originale.

14. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e deve essere esposta sul luogo dell'occupazione per tutto il periodo di vigenza, corredata da specifica attestazione di pagamento della stessa.

15. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del competente Responsabile di Servizio o del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

16. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale gestore del canone unico per i relativi adempimenti.

Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione per occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;

- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa e le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (mediante cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa la concessione di occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre quarantacinque giorni (45) dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub-ingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni oggetto dell'occupazione a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione a dimostrazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale del concessionario, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la predetta variazione. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco delle concessioni.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza al competente ufficio comunale.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, ed almeno dieci giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga della durata della concessione non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, a caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga, ove ammessa, non può superare il periodo originario della concessione;

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera

superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la riduzione della superficie occupata o del periodo di durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone corrisposto in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone corrisposto a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con altra modalità, anche telematica idonea a garantire al concessionario la conoscenza dell'evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica della concessione deve indicare anche il nuovo ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 45 (quarantacinque) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il

Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di quindici e non superiore a trenta giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o altro dipendente comunale o il dipendente dell'eventuale gestore del canone unico, cui sia stata preventivamente attribuita la qualifica di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione.. Il responsabile del procedimento, ricevuto il verbale di constatazione, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di rimozione dei materiali e di rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici abusivamente occupati entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero anche immediatamente in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio dal Comune. Le spese di ripristino anticipate dal Comune saranno addebitate, in solido, a coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo

633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 16 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni di cui all'art. 833 della legge 190/2019 , di seguito indicati:

- a) i manifesti comunali relativi a comunicazioni istituzionali;
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel regolamento di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
- h) le occupazioni con addobbi, luminarie, festoni in occasione di festività civili o religiose, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento di polizia urbana;
- i) le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperture purché di durata inferiore a due ore;
- l) le occupazioni per lavori pubblici o di manutenzione di beni pubblici, per durata non superiore a 6 ore;

m) le occupazioni manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 17 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni generali indicate nel presente regolamento trovano applicazione anche alle particolari tipologie di occupazione indicate nei successivi articoli.

Articolo 18 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1, ad uso passo carrabile.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'emanazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 19 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone per le occupazioni effettuate con impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni realizzate con altre strutture ed impianti di servizio.

3. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 20 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni realizzate mediante stazioni di distribuzione di energia per la ricarica di veicoli elettrici è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni realizzate con altre strutture ed impianti di servizio.

I manufatti e gli impianti sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro superficie.

3. Le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

4. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

5. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, saranno applicati:

- a) l'esenzione dal canone nel caso in cui l'impianto risulti installato dal Comune.
- b) lo specifico coefficiente agevolato nel caso cui l'impianto risulti realizzato da soggetto privato.

Articolo 21 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 22 - Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 23 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 24 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I condomini e i titolari di utenze diverse da quelle domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si trovino nella motivata impossibilità di mantenere i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti all'interno di aree di loro proprietà possono chiedere al Comune la concessione di un'adeguata porzione di suolo pubblico nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

2. La domanda di concessione deve essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. L'eventuale rifiuto della concessione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.

Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 26 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad anni 8 (otto) e sarà comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e comporta il divieto di occupazione dello spazio per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 27 - Occupazione con elementi di arredo

1. Ai titolari delle attività commerciali, artigianali o simili, esercitate in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole degli uffici comunali competenti in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 28 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica strada può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e rimanga disponibile per il libero transito una porzione di marciapiede avente una profondità superiore a mt. 1,5 in modo da permettere il libero transito di carrozzine ad uso di portatori di handicap.
2. La concessione è valida soltanto nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura dell'esercizio commerciale, inclusa la pausa di chiusura tra il turno mattutino e quello pomeridiano. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura giornaliera dell'esercizio stesso.

Articolo 29 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 30 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate all'ufficio competente almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'occupazione.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente identificata e segnalata ai terzi almeno 24 ore prima della sua occupazione.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 31 - Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 32 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 5 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

- gonfaloni;
- targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, l'autorizzazione per n.10 targhe ;
- insegne, per le quali il limite è stabilito in n. 3 insegne;
- taxi.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La domanda deve essere presentata nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A., nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende promuovere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, , con contestuale richiesta di integrazione, in caso di mancata risposta entro il termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 33 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegne di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta ed hanno la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica; sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta, possono essere monofacciali o bifacciali. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi superficie fino a 5 mt. quadrati, di natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto strumentale allo svolgimento di un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 34 - Tipologie di autorizzazione all'esposizione

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi efficacia per un periodo non superiore ad un anno solare;
- c) sono occasionali le occupazioni disciplinate dall' articolo 35.

Articolo 35 - Esposizioni pubblicitarie occasionali

1. Si intendono esposizioni pubblicitarie occasionali:

- a) la distribuzione di volantini;
- b) l'affissione di locandine o manifesti all'interno o all'esterno delle vetrine dei negozi per una superficie massima di mq. 1 cadauna per un periodo massimo di mesi tre;
- c) l'affissione di locandine o manifesti in spazi pubblici o privati destinati a questo specifico scopo, per una superficie massima di mq. 1 cadauna per un periodo massimo di mesi tre;

Articolo 36 - Autorizzazione delle esposizioni pubblicitarie occasionali

1. Per le esposizioni pubblicitarie occasionali di cui all'art. 35, in luogo del formale atto di autorizzazione trova applicazione la specifica procedura prevista nel presente articolo.

2. Per le esposizioni pubblicitarie occasionali, l'autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno sei giorni prima dell'esposizione pubblicitaria, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietare l'esposizione o assoggettarla a particolari prescrizioni.

3. Le manifestazioni pubblicitarie occasionali devono mantenere il sedime ove vengono realizzate in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti e devono essere effettuate nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della autorizzazione il terreno deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una copia del messaggio che verrà diffuso. L'autorizzazione ad esporre, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà

essere posta per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura o la modalità dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Il Comune (e l'eventuale gestore del canone unico), non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

7. L'atto di autorizzazione si intende rilasciato fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 37 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede, ove ne ricorra il caso ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità ed ai competenti uffici dell'amministrazione o di altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di venti giorni dalla data della relativa richiesta.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

5. L'autorizzazione comunale è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito, ai sensi della L. 241/90, in giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è sospeso ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n. 241/90 e deve esserne data comunicazione al richiedente l'autorizzazione. Il diniego di rilascio deve essere espresso e motivato.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Il richiedente l'autorizzazione, qualora durante l'istruttoria della domanda non sia più interessato ad ottenere il provvedimento, deve darne comunicazione entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo che sarà stabilito, entro l'ammontare massimo di € 250,00.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

10. Gli atti autorizzativi sono inviati telematicamente ovvero ritirati presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Essi sono efficaci dalla data riportata sugli stessi.

11. Il possesso dell'atto autorizzativo è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto autorizzativo deve essere esibito dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

12. Il ritiro dell'atto dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

13. L'autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria, salvo quanto previsto all'articolo 43 (Esposizioni pubblicitarie occasionali). L'autorizzazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il previo pagamento del canone nell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

14. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

15. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale gestore del canone unico per i relativi adempimenti.

Articolo 38 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 45 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 il soggetto autorizzato deve provvedere all'apposizione a propria cura e spese di una targhetta recante le indicazioni prescritte dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

La prevista targhetta dovrà essere posizionata in un posto facilmente accessibile e visibile dagli operatori addetti al controllo e dovrà riportare i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 12 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante

è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui *all'art 13 comma 4* e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 39 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni a carattere permanente hanno validità pari ad otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità dell'attività economica e delle caratteristiche del mezzo pubblicitario. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. Per le autorizzazioni permanenti, il canone non è dovuto per l'intera annualità se la comunicazione di disdetta perviene al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 40 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. L'avvio del procedimento di modifica d'ufficio, di sospensione o di revoca del titolo è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 45 (quarantacinque) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il termine di cui all'articolo 38 comma 2 lettera a).

2. Sono cause di estinzione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 42 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 43 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 44 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti

1. I criteri generali per la stesura di un piano generale degli impianti pubblicitari sono i seguenti:

- a) rispetto del territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) rispetto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) soddisfacimento delle esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) armonizzazione con le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del regolamento di polizia municipale e traffico.

2. I criteri specifici sono i seguenti:

- il piano degli impianti di affissione deve prevedere un numero minimo di n. 10 impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione:

- a) di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;
- b) di manifesti relativi a ringraziamenti o annunci mortuari.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 45 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario che da parte del proprietario del mezzo o altro soggetto all'uopo delegato venga occultata la superficie interessata dalla pubblicità. Ove non venga occultata la pubblicità tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 46 - Pubblicità realizzata su veicoli

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare solo se è presente sul territorio comunale una sede dell'impresa stessa o una qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero nel caso in cui in questo comune siano domiciliati i suoi agenti o mandatarî, che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente distinzione:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa applicabile alle suindicate fattispecie è raddoppiata.

Il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 47 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 48 - Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, sono soggette al canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 49 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 50 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 51 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro

il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato della distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione protocollata in arrivo dal Comune da esibire agli agenti e al personale incaricato del controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Unitamente alla dichiarazione dovrà essere presentata, copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. I cartelli "vendesi/affittasi" relativi agli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di superficie fino a un metro quadrato, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è necessario presentare apposita dichiarazione annuale e procedere al relativo pagamento del canone. La dichiarazione deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VI – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati–o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) categoria in cui è classificata l'area occupata, ai sensi del successivo art.55.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) superficie, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'esposizione;
 - c) caratteristiche: opaca o luminosa
 - d) numero di messaggi

- e) tipo di veicoli
- f) tipologia;
- g) finalità.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 54 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 55 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'area è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari,

secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale relativa alle tariffe.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 56 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari,, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1a.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione e di forme pubblicitarie che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 57 - Tariffe dedicate

1. Per le particolari fattispecie di occupazioni o di esposizioni pubblicitarie indicate nell'Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, trovano applicazione specifiche tariffe che saranno stabilite dalla Giunta comunale.

Articolo 58 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base al periodo di effettivo utilizzo.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Qualora il mezzo pubblicitario abbia una superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50 la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

5. Qualora il mezzo pubblicitario abbia una superficie superiore a mq 8,50 la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6. In presenza di più esposizioni pubblicitarie e di occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni o esposizioni pubblicitarie arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo

soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 59 - Fattispecie non assoggettate al canone

1. Non sono soggette al canone le fattispecie disciplinate dal comma 833 della legge 160/2019, come di seguito riportate:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone, i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel permesso di costruire e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, le scale e i gradini, nonché le ulteriori fattispecie previste per legge.

Articolo 60 - Riduzioni del canone

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non siano effettuate per fini economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune – diverse da quelle disciplinate alla precedente lettera b) - a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque non superiore a 15 minuti;
- e) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, se realizzate al di fuori dello svolgimento di attività di impresa;
- f) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote, se realizzate al di fuori dello svolgimento di attività di impresa.

Articolo 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 62 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.

2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali, fatto salvo il rispetto della percentuale degli impianti riservata ai sensi del successivo articolo 63 comma 2.

Articolo 63 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del gestore del canone unico, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nel presente regolamento di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 15 per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale l' 85 per cento.

Articolo 64 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune, che provvede alla loro esecuzione (in caso di affidamento in concessione, tramite l'eventuale gestore del canone unico).

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione pari o inferiore a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e per ogni periodo di 5 giorni eccedente a quello iniziale, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie, approvati dalla Giunta Municipale;

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è

data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato prima o contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 65 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 66 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) gli annunci mortuari solo se affissi direttamente dalle imprese di pompe funebri e negli appositi spazi dedicati.

Articolo 67 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune (o il gestore del canone unico), deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune (o il gestore del canone unico), deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. L'affissione diretta dei manifesti è consentita solo negli spazi dedicati agli annunci mortuari ed ai relativi ringraziamenti ed esclusivamente per questa tipologia di manifesti.

Articolo 68 - Determinazione del canone per le Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm. per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato C.
3. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica una maggiorazione del canone del 25%.
4. Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli si applica una maggiorazione del canone del 50%.
5. Per ogni commissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli si applica una maggiorazione del canone del 50%.
6. Per ogni commissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli si applica una maggiorazione del canone del 100%.
7. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prefissati. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
8. Per le affissioni di manifesti aventi rilevanza economica richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, prive di carattere ricorrente, è dovuta la maggiorazione del 10 per

cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. In caso di affidamento in gestione del servizio, tale maggiorazione è attribuita al gestore del canone unico, in parte quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro ed in parte a titolo di oneri di mantenimento degli impianti di affissione dei manifesti.

9. Il pagamento del canone sulle affissioni deve essere effettuato prima o contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità indicate nel presente regolamento.

10. Relativamente al canone per l'affissione di manifesti privi di rilevanza economica da effettuarsi per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, ed aventi carattere ricorrente, quali quelle relative a ringraziamenti o annunci mortuari, è concessa l'effettuazione del pagamento su base mensile posticipata, con le modalità indicate nel presente regolamento.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 69 - Modalità e termini per il pagamento del canone in fase di rilascio della concessione

1. Per le occupazioni di suolo e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone, deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima o contestualmente al ritiro della concessione o dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio del titolo, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni ed autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone per il primo anno sarà quantificato con riferimento al periodo dalla data di rilascio al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.

4. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti per esigenze legate all'approvazione del bilancio. Con analoga modalità, i termini ordinari per il versamento del canone annuale possono essere sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Sempre con analoga modalità possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di accertamento o di recupero coattivo.

6. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è concessa subordinatamente all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente titolare fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8.. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
10. Per le rate la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge, le sanzioni e le indennità previste dal presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza come una autonoma obbligazione.

Articolo 70 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del gestore del canone unico, cui, con provvedimento adottato dall'organo comunale competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli relativi a violazioni del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti per le attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza (o al gestore del canone unico).
3. Il Comune (o il gestore del canone unico), provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni e delle indennità per occupazioni abusive, per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino in caso di occupazioni ed installazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Con lo stesso procedimento sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dal gestore del canone unico.

Articolo 71 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune (o dal gestore del canone unico e delle relative attività di accertamento, liquidazione e riscossione).
3. Il Comune (o il soggetto gestore del servizio), decorso il termine ultimo per il pagamento dell'avviso di accertamento, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 72 - Deroghe all'attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento o all'attivazione delle procedure di coazione quando l'importo dovuto per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 73 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1 comma 821 della legge n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, ovvero difforni dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone originariamente dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti a carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatta dal competente pubblico ufficiale.
3. Alle occupazioni abusive ed alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, ovvero difforni dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo, restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. In caso di occupazione di spazi o di diffusione di messaggi pubblicitari non conformi alla concessione o all'autorizzazione rilasciata, si considera abusiva solo la parte di occupazione o di massaggio pubblicitario difforme dal titolo rilasciato.
5. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile (o il gestore del canone unico) notifica all'interessato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
7. Qualora il provvedimento di accertamento o di contestazione della violazione preveda la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta e nel caso in cui l'intestatario o altro soggetto solidalmente obbligato rinunci alla possibilità di impugnazione del provvedimento di accertamento o di contestazione della violazione, questi può avvalersi del beneficio di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale previsto nel presente regolamento ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. Il pagamento dell'avviso di accertamento o di contestazione della violazione da parte di uno solo dei soggetti coobbligati comporta l'improcedibilità del ricorso. Sono fatte salve le violazioni che per legge prevedono l'impossibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune (o il gestore del servizio) può procedere alla immediata rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
9. L'indennità e le sanzioni previste, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
11. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
12. Il Comune, o il soggetto affidatario del servizio di accertamento, decorso il termine ultimo per il pagamento della somma indicata nell'accertamento esecutivo, può concedere, su richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione del

pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 74 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, ponendo gli oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore che ne viene nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 75 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, presentata al Comune o al concessionario a cui è stata affidata la gestione, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende il termine per il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di attivare un procedimento di riesame del provvedimento emanato.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario (o il gestore del servizio), che ha emesso un provvedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'efficacia.

Articolo 76 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 77 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni o le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 78 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare, emanata in materia. Le disposizioni previgenti, continuano tuttavia, a disciplinare le fattispecie impositive verificatesi in epoca anteriore alla predetta data di entrata in vigore.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 79 - Allegati

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI

I seguenti allegati, verranno approvati con separata delibera di Giunta Comunale:

Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Tipo strada	Toponimo	Categoria
VIA	19 LUGLIO 1944	2
VIA	A.G. NORERO fino a civico 20 compreso	1
VIA	A.G. NORERO oltre civico 20	2
VIA	ABBAZIA	2
VIA	AGOSTINO SORACCO	1
VIA	AL MULINO	2
VIA	AL SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA	2
VIA	ALLA CHIESA DI SANTO STEFANO	2
SALITA	ALLA MADONNETTA	2
VIA	ANGELO VICARI	1
VIA	ASTE VITTORIO	1
VIA	ASTELLARO	2
VIA	AVEGGIO	2
VIA	BARANZUOLO	2
VIA	BARBARASCO	2
LARGO	CA' GIANCHE	2
PIAZZA	CADEMARTORI ANDREA	1
VIA	CADEMARTORI GIOVANNI fino a civico 12 compreso	1
VIA	CADEMARTORI GIOVANNI oltre civico 12	2
STRADA	CAMPOROTONDO	2
VIA	CARPENISSONE	2
SALITA	CARRUGGIO	2
VIA	CASANOVA EMANUELE	2
VIA	CASELLA EUGENIO	2
VIA	CASTELLARO	2
VIA	CASTELLETTI	2
SALITA	CASTELLO	1
VIA	CASTELLO DI VIGNALE	2
PIAZZA	CAVOUR	1
VIA	CELESIA	2
VICOLO	CENTRO STORICO	2
LARGO	CHIARELLA	1
VIA	CIAN DER CA'	1
VIA	CIAN PANIGA'	2
SALITA	CICHERO	2
VIA	COSTA CALDERAIA	2
VIA	COSTA DI AVEGGIO	2
VIA	COSTA DI CAMPOSASCO	2
VIA	COSTA DI CICHERO	2
VIA	COSTA DI ROMAGGI	2
PIAZZA	CRISTOFORO COLOMBO	1
VIA	CRISTOFORO COLOMBO	1
VIA	CUNEO DI VOLPE	2

VIA	CUNEO PIETRO	2
VIA	DALL'ORSO ALGESIRAS	1
VIA	DANTE ALIGHIERI	1
VIA	GIOVANNI DAVEGGIO	2
VIA	DEI BOSCHI	2
VIA	DEI CHIODI	2
VIA	DEI FRATTI	2
VIA	DEI MONTI	2
VIA	DEI PEIRANO	1
VIA	DEI PRATI	2
PIAZZETTA	DEI ROMAGGI	2
VIA	DEI TORRE	1
VIA	DEL FOSSATO	2
VIA	DEL MULINETTO	1
VICO	DEL PATAFFIO	1
VIA	DEL RAMACETO	2
VIA	DEL VECCHIO MULINO	2
SALITA	DELLE PAIE	1
PIAZZA	DELLO SPORT	1
VIA	DEVOTO GIUSEPPE	2
VIA	DOMENICO CUNEO	1
VIA	DOMENICO NORERO	1
PIAZZA	DON MINETTI	2
VIA	DONEGHI	2
CORSO	EUROPA	1
VIA	F.LLI CASELLA G. E A.	2
VIA	FILIPPO MARIA ZAVATTERI fino a civ. 12 compreso	1
VIA	FILIPPO MARIA ZAVATTERI oltre civ. 12	2
PIAZZA	FONTANA	2
VIA	FREGARIE	2
PIAZZA	G.B. CUNEO	1
VIA	G.B. FELICITO RAGGIO	2
VIA	GARIBALDI GIOVANNI	1
VIA	GIAMBRUNO A.B.	2
VIA	GIAN MARIA SOLARI	1
VIA	GIOVANNI CASELLA	2
LARGO	GIUSEPPE LAVEZZO	1
VIA	GNORECCO	2
VIA	GUGLIELMINETTI PRIMO	2
SALITA	GUGLIELMO PORCELLA	1
VIA	ING. G.B. CASELLA	2
VIA	LANA'	2
VIA	LIGGIA	2
VIA	LOMARO	2
PIAZZA	LUCIFREDI ROBERTO	1
VIA	M. E G. GOTELLI	2

VIA	MAGGI	1
VIA	MAGGIO GIOVANNI	2
VIA	MARIA LUIGIA DUCHESSA DI PARMA	2
VIA	NICOLA STURLA	1
VIA	NINO PERAZZO	2
VIA	NORERO DAVIDE	1
PIAZZA	OLCESE	2
VIA	ONETO	2
VIA	OTTURAIE	2
PIAZZA	PALAZZOLO YVON	2
SALITA	PANALLO	2
VIA	PANORAMICA DI ROMAGGI	2
VIA	PATRANIA	1
VIA	PELISSIER A. PAOLA	2
VIA	PEZZOLO GIOVANNI	1
VIA	PIAN CASARILE	1
VIA	PIAN DEI CUNEI	1
VIA	PIAN DELLA GHIAIA	2
VIA	PIAN DI BAVAGGI	1
VIA	PIETRO ANDREA CASELLA	2
VIA	PLECHERIO	2
VIA	POGGIO DEGLI ULIVI	2
VIA	PREGI	2
VIA	PRIV. CIAN DE DRIA	2
VIA	PRIVATA DEI LAGORIO	2
VIA	RAGGIO ERNESTO	2
PIAZZALE	REPETTO ANTONIO	2
VIA	RUE	2
VIA	RUOTO	2
PIAZZA	SAN BERNARDO	2
PIAZZA	SAN COLOMBANO	1
PIAZZA	SAN FERMO	2
VIA	SAN GAETANO	2
PIAZZALE	SAN LORENZO	1
SALITA	SAN MARTINO	1
PIAZZA	SAN MAURIZIO	2
VIA	SAN MICHELE	2
PIAZZA	SAN MICHELE	2
PIAZZA	SANTO STEFANO	2
VIA	SCARUGLIA	1
VICOLO	SCHIFFI	1
SALITA	SCHIFFI	1
PIAZZA	SCOGLI	2
VIA	SEGALE EMILIA	2
VIA	SERE'	2
VIA	SIMONETTI G.B.	2

VIA	SIMONETTI RINALDO	2
PIAZZA	SOLARI ANTONIO	2
VIA	SOLARI LUIGI	2
VIA	SORACCO PIETRO	2
VIA	STURLA NICOLA	1
PIAZZA	TERAMO DA CALVARI	1
VIA	TERENZANA	2
VIA	VALLEFREDDA	2
VIA	VILLA CADEMARTORI	2
VIA	VILLA CELESIA	2
VIA	VILLA CUNEO fino a civico 8 compreso	1
VIA	VILLA CUNEO oltre civico 8	2
VIA	VILLA PIANO	2
VIA	VILLAGRANDE	2
VIA	VITTORIO PERAZZO	2
VICOLO	CENTRO STORICO	2

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 % per cento rispetto alla 1a.



**Comune di
San Colombano Certenoli
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

TARIFFE CANONE UNICO

Approvate con Delibera di G.M. N. 23 DEL 30 / 03 / 2021

TARIFFE CANONE UNICO

art. 1 comma 819 lettera a) e b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)

Tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq € 30,00
Tariffa standard di riferimento giornaliera e per mq € 0,60

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa mensile per mq
FINO A 1 MQ					
Ordinaria	0,379	€ 11,36	0,063	€ 0,038	€ 1,14
Luminosa	0,757	€ 22,72	0,126	€ 0,076	€ 2,27
DA 1 MQ FINO A 5,5 MQ					
Ordinaria	0,454	€ 13,63	0,076	€ 0,045	€ 1,36
Luminosa	0,909	€ 27,26	0,151	€ 0,091	€ 2,73
DA 5,5 MQ FINO A 8,5 MQ					
Ordinaria	0,682	€ 20,44	0,114	€ 0,068	€ 2,04
Luminosa	1,136	€ 34,08	0,189	€ 0,114	€ 3,40
SUPERIORE A 8,5 MQ					
Ordinaria	0,909	€ 27,26	0,151	€ 0,091	€ 2,72
Luminosa	1,363	€ 40,89	0,227	€ 0,136	€ 4,09

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CON VEICOLI IN GENERE

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa mensile per mq
FINO A 1 MQ (INT/EST)					
Ordinaria	0,379	€ 11,36	0,063	€ 0,038	€ 1,14
Luminosa	0,757	€ 22,72	0,126	€ 0,076	€ 2,27
DA 1 MQ FINO A 5,5 MQ (I/E)					
Ordinaria	0,454	€ 13,63	0,076	€ 0,045	€ 1,36
Luminosa	0,909	€ 27,26	0,151	€ 0,091	€ 2,73
DA 5,5 MQ FINO A 8,5 MQ (E)					
Ordinaria	0,682	€ 20,44	0,114	€ 0,068	€ 2,04
Luminosa	1,136	€ 34,08	0,189	€ 0,114	€ 3,40
SUPERIORE A 8,5 MQ (E)					
Ordinaria	0,909	€ 27,26	0,151	€ 0,091	€ 2,73
Luminosa	1,363	€ 40,89	0,227	€ 0,136	€ 4,09

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per mq
Autoveicoli		
< 3.000 Kg	1,653	€ 49,58
> 3.000 Kg	2,479	€ 74,37
Altri	0,826	€ 24,79
Autoveicoli con rimorchio		
< 3.000 Kg	3,305	€ 99,16
> 3.000 Kg	4,958	€ 148,74
Altri	1,653	€ 49,58

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, DIAPOSITIVE E SIMILI

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa mensile per mq
< 1 MQ (per conto terzi)					
Ordinaria	1,102	€ 33,05	0,184	€ 0,110	€ 3,30
> 1 MQ (per conto terzi)					
Ordinaria	1,322	€ 39,66	0,220	€ 0,132	€ 3,96
< 1 MQ (per conto proprio)					
Ordinaria	0,551	€ 16,53	0,092	€ 0,055	€ 1,65
> 1 MQ (per conto proprio)					
Ordinaria	0,661	€ 19,84	0,110	€ 0,066	€ 1,98

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa mensile per mq
Primi 30 giorni			
Ordinaria	3,442	€ 2,06	€ 61,95
Per ogni giorno dal 31esimo			
Ordinaria	1,717	€ 1,03	€ 53,20

ESPOSIZIONE PUBBL. CON STRISCIONI, TELONI CHE ATTRAVERSANO STRADE, PIAZZE ETC.

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa per ogni 15 giorni	Tariffa mensile
Ogni 15 giorni			
Ordinaria	0,379	€ 11,36	€ 22,72

EPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard	Tariffa giornaliera	
Aeromobili			
Ordinaria	1,653	€ 49,58	
Palloni frenati			
Ordinaria	0,826	€ 24,78	

VOLANTINAGGIO

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera a persona	
Volantinaggio			
Ordinaria	3,442	€ 2,06	

PUBBLICITA' SONORA

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera
Sonora		
Ordinaria	10,333	€ 6,20

a) PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipologia	Coeff. da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per foglio
Primi 10 giorni		
< 1mq (70x100)	0,172	€ 1,03
> 1mq	0,207	€ 1,24
Periodi successivi di 5 giorni		
< 1mq (70x100)	0,103	€ 0,31
> 1mq	0,620	€ 0,37

OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI ANNUALI

Tipologia	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua	Coeff. da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua
Occupazione ordinaria	0,585	€ 17,56	0,293	€ 8,78
Spazi soprastanti (riduzione a 1/3)	0,195	€ 5,85	0,097	€ 2,93
Spazi sottostanti (riduzione a 1/4)	0,146	€ 4,39	0,073	€ 2,19
Occupazioni con tende fisse o retraibili (riduzione al 30%)	0,176	€ 5,27	0,088	€ 2,63
Passi carrabili costruiti da privati (riduzione del 50%)	0,293	€ 8,78	0,146	€ 4,39
Passi costruiti direttamente dal Comune (riduzione del 50%)	0,293	€ 8,78	0,146	€ 4,39
Passi costruiti direttamente dal Comune inutilizzabili o non utilizzati (riduzione del 10%)	0,059	€ 1,76	0,029	€ 0,88
Passi di accesso a impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 30%)	0,176	€ 5,27	0,088	€ 2,63
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	0,585	€ 17,56	0,293	€ 8,78
Distributori automatici di tabacchi	0,344	€ 10,33	0,172	€ 5,16
Occupazioni sopra e sottosuolo con cavi e condutture (a utente) con minimo di 800€	0,050	€ 1,50	0,050	€ 1,50
Distributori di carburante con serbatoi fino a 3000 litri (riduzione a 1/4)	0,258	€ 7,75	0,129	€ 3,87
Distributori di carburante con serbatoi oltre i 3000 litri per ogni 1000 litri (aumento di 1/4)	1,291	€ 38,74	0,646	€ 19,37
Occupazioni di suolo pubblico con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi	0,861	€ 25,82	0,000	€ -
Occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie con posizionamento di un unico apparato o mantenimento di infrastruttura già esistente	6,439	€ 193,16	3,219	€ 96,58

Occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie con posizionamento di più apparati o mantenimento di infrastruttura già esistente con modalità co-sitting e/o sharing	9,658	€ 289,74	4,829	€ 144,87
Occupazioni effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie rilasciate su edifici	9,658	€ 289,74	4,829	€ 144,87

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	Coeff. da applicare alla tariffa standard	Tariffa annua	Coeff. da applicare alla tariffa standard	Tariffa annua
Occupazioni temporanee del suolo	1,717	€ 1,03	0,867	€ 0,52
Occupazioni temporanee di spazi soprastanti (riduzione a 1/3)	0,567	€ 0,34	0,283	€ 0,17
Occupazioni temporanee di spazi sopra e sottostanti (riduzione a 1/4 legge 160/19)	0,567	€ 0,25	0,283	€ 0,14
Occupazioni con tende o simili (riduzione tariffa al 30%)	1,200	€ 0,72	0,600	€ 0,36
Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti	1,717	€ 1,03	0,867	€ 0,52
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 50%)	0,867	€ 0,52	0,433	€ 0,26
Occupazioni con installazioni di attrezzi, giochi e divertimenti, spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)	0,350	€ 0,21	0,183	€ 0,11
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate dal Comune (riduzione del 30%)	1,200	€ 0,72	0,600	€ 0,36
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	0,350	€ 0,21	0,183	€ 0,11
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrente (ridotta del 50%)	0,867	€ 0,52	0,433	€ 0,26

Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni fino a 1km lineare	8,600	€ 5,16	4,300	€ 2,58
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata non superiore a 30 giorni fino a 1km lineare (riduz a 1/4)	8,600	€ 1,29	4,300	€ 0,64
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni oltre a 1km lineare	12,917	€ 7,75	6,450	€ 3,87
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata non superiore a 30 giorni oltre a 1km lineare (riduz a 1/4)	12,917	€ 1,94	6,450	€ 0,96
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, fino a 1km (maggioraz del 30%)	11,183	€ 6,71	5,600	€ 3,36
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, fino a 1km (maggior del 30% e riduz a 1/4)	11,183	€ 1,67	5,600	€ 0,84
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, superiore a 1km (maggiorazione del 30%)	16,783	€ 10,07	8,400	€ 5,04
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, superiore a 1km (maggioraz del 30 %e riduz a 1/4)	16,783	€ 2,52	8,400	€ 1,26
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, fino a 1km (maggiorazione del 50%)	12,917	€ 7,75	6,450	€ 3,87
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, fino a 1km (maggioraz del 50% e riduz a 1/4)	12,917	€ 1,94	6,450	€ 0,97

Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, superiore a 1km (maggiorazione del 50%)	18,933	€ 11,36	9,467	€ 5,68
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, superiore a 1km (maggiorazione del 50% e riduzione a 1/4)	18,933	€ 2,84	9,467	€ 1,42
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 180 giorni, fino a 1km (maggiorazione del 100%)	17,217	€ 10,33	8,600	€ 5,16
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata superiore a 180 giorni, fino a 1km (maggiorazione del 100% e riduzione a 1/4)	17,217	€ 2,58	8,600	€ 1,29
Occupazioni temporanee del soprassuolo di durata superiore a 180 giorni, oltre a 1km (maggiorazione del 100%)	25,817	€ 15,49	12,917	€ 7,75
Occupazioni temporanee del sottosuolo di durata superiore a 180 giorni, oltre a 1km (maggiorazione del 100% e riduzione a 1/4)	25,817	€ 3,87	12,917	€ 1,94